

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **03/A/170908**

San Fior, lì 08/09/2017

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: MINIGUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA "COMUNICAZIONE DATI FATTURE" (NUOVO SPESOMETRO)

INFORMAZIONI GENERALI:

Per un quadro generale dell'adempimento, vedasi la circolare dello Studio Andreetta & Associati prot. 04/E/170828 del 28/08/2017.

TERMINI DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA PER IL 2017:

- 28 settembre 2017, per le fatture relative al primo semestre;
- 28 febbraio 2018, per le fatture relative al secondo semestre.

SOGGETTI OBBLIGATI:

L'obbligo riguarda tutti i soggetti passivi ai fini Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, con le eccezioni che seguono.

SOGGETTI ESONERATI:

Sono esonerati dalla comunicazione telematica:

- I **produttori agricoli già esonerati dagli obblighi Iva** (trattasi dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972) **che esercitano l'attività nelle ZONE MONTANE**;
- i soggetti che hanno aderito al **regime opzionale** di trasmissione dei dati;
- i soggetti che adottano il regime dei "**nuovi**" **minimi** e il **regime forfettario**.

SOGGETTI SOLO PARZIALMENTE ESONERATI (presentano, comunque, uno Spesometro "ridotto"):

Alcune categorie di contribuenti **NON sono esonerate** dalla Comunicazione, ma vi adempiono in modo "ridotto" come segue:

- I **produttori agricoli** già **“esonerati dagli obblighi Iva”**, operanti in zone **NON MONTANE**, devono assolvere l’obbligo di comunicazione in esame, in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972 a loro applicabile; sono quindi tenuti a comunicare **unicamente i dati relativi alle operazioni “attive”** mediante l’invio dei dati delle **autofatture emesse dai cessionari**, copia delle quali, sempre a norma dell’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, deve essere consegnata ai produttori agricoli....;
- le **associazioni sportive dilettantistiche** nonchè gli altri **enti associativi che adottano il regime di cui alla L. 398/1991** (N.B.: trattasi, nella seconda ipotesi, di opinione personale dello scrivente) sono tenuti a **comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni “attive”**;
- le **Amministrazioni pubbliche** di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, restano obbligate all’invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE:

Vanno comunicate: **“Fatture attive, fatture passive, Note di variazione, Bollette Doganali”**.

Per le operazioni non documentate da tali documenti non sussiste l'obbligo in commento, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E/2017, § 12.2

N.B.: Le **schede carburanti** non sono “fatture” e, quindi, non vanno comunicate.

CASI PARTICOLARI (oggetto della comunicazione):

- Fatture **annotate cumulativamente nel registro dei corrispettivi: vanno comunicate**;
- Fatture **ricevute** da soggetti in regime forfettario o di vantaggio: **vanno comunicate**;
- Fatture recanti esclusivamente importi **esclusi o fuori campo**: vedasi infra (in particolare, l’ultimo riquadro).

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE:

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 58793/2017 27 marzo 2017 ha stabilito che, per ciascun documento (fattura, nota di variazione, bolletta doganale), vanno indicati i seguenti dati:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;

- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la **tipologia dell'operazione**.

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE:

La Circ. 1/E del 7/02/2017 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che le informazioni riferite alla "**tipologia di operazione**" si riferiscono ai casi in cui nella fattura **non vi sia addebito dell'imposta**.

In tali casi occorre specificare la "**natura**" dell'operazione ai fini IVA, così come annotato in fattura e – usualmente – nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l'imposta.

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE (NATURA):

La Circ. 1/E del 7/02/2017 dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che "**il dato "Natura" dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo "Imposta" mentre il campo "Natura", che corrisponde all'annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni**", riporta il seguente dettaglio:

per le fatture emesse (attive):

- **operazioni escluse:** si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972. In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "**N1** - escluse ex art. 15";
- **operazioni non soggette:** si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta - ad esempio una prestazione di servizi extra-UE¹ - oppure per espressa disposizione di legge). In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "**N2** - non soggette";
- **Operazioni non imponibili:** si tratta di fatture relative alle operazioni **non imponibili** (ad esempio una esportazione ovvero una **cessione di beni intra-UE**). In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "**N3** - non imponibile";

¹ Anche le "**prestazioni attive intracomunitarie di servizi**" (per difetto del presupposto territoriale) dovrebbero rientrare tra quelle da classificare con il codice N2, anche se intuitivamente verrebbe da includerle nel codice N7 (sul punto si auspica una conferma ufficiale che vada oltre le confuse istruzioni contenute nella Circ. 1/E/2017).

- **Operazioni esenti:** si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria). In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N4 – esente";
- **Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura:** si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un'autovettura usata, o quello dell'editoria. In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N5 – regime del margine/ IVA non esposta in fattura"; In particolare, il campo "Natura" deve essere compilato con il codice "N5" anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta (articolo 74-ter del d.P.R. n. 633/1972) dalle agenzie di viaggio e turismo. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l'annotazione "regime del margine – agenzie di viaggio" (articolo 21, comma 6, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972). Si precisa, inoltre, che, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l'imposta (IVA), il campo del tracciato denominato "ImponibileImporto" deve riportare il valore dell'imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche tecniche);
- **Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge:** si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N6 – inversione contabile (reverse charge)".
- **IVA assolta in altro stato UE - Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA:** si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici. In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N7 – IVA assolta in altro stato UE". Più nel dettaglio, il campo "Natura" deve essere compilato con la sigla "N7" (e, quindi, il campo "Imposta" deve essere valorizzato con "0.00") nei seguenti casi:
 - vendite a distanza (disciplinate dall'articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-legge n. 331/1993), nel caso in cui l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell'anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;
 - prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (disciplinate dall'articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall'articolo 74-sexies del d.P.R. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore "0" il campo "Aliquota" e quello "Imposta" e riporta nel campo "Natura" il valore "N7".

per le fatture ricevute (passive):

Per le fatture ricevute (di acquisto) il campo "Natura" può essere valorizzato con le medesime codifiche

indicate per le fatture emesse con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione "inversione contabile (reverse charge)", oltre a riportare nel campo "Natura" la codifica "N6" vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "Imposta" e "Aliquota".

RIEPILOGO CODICI NATURA DELL'OPERAZIONE (da utilizzarsi quando non c'è addebito d'imposta):

In concreto, tutti gli importi non imponibili, esenti, esclusi, non soggetti, delle fatture emesse o ricevute, registrati in contabilità con causali/codici Iva diversi da ciascun soggetto Iva (imprenditore, professionista, ecc...), dovranno essere ricodificati come segue:

Codice	Natura dell'operazione
N1	operazioni escluse articolo 15 (con questo codice vanno comunicati solo gli importi esclusi art. 15)
N2	non soggette (compresi gli eventuali importi "fuori campo Iva" e gli "esclusi" per motivi diversi dall'art. 15?!?)
N3	non imponibili
N4	esente
N5	regime del margine/Iva non esposta in fattura
N6	reverse charge
N7	Iva assolta in un altro Stato UE

NB: E' di tutta evidenza come questa "Comunicazione" abbia lo scopo di riprodurre, in formato XML, il contenuto riclassificato (in modo standard) delle fatture emesse o ricevute; pertanto, non tutti i dati così comunicati troveranno pieno e immediato riscontro nelle "comunicazioni delle liquidazioni trimestrali" e nella "dichiarazione annuale Iva", con le quali ad evitare errori dovranno essere, comunque, conciliati.

PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI O DI OPERAZIONI (precisazioni tratte dalla Circolare AdE n. 1/E del 7/02/2017 e dalla Risoluzione n. 87/E del 5/07/2017):

Dato relativo al "numero" del documento:

- per le "Fatture emesse" va sempre riportato esattamente² il valore presente nel documento;
- per le "Fatture ricevute", nel caso in cui il numero della fattura non sia disponibile² occorre valorizzare il campo del tracciato con il valore "0".

Dati relativi ai campi "detraibile" e "deducibile":

L'indicazione è meramente facoltativa.

Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intra-comunitarie e interne):

In caso di acquisto intra-comunitario di beni e servizi, i dati delle fatture "integrate" **devono essere**

² Quante volte nella realtà, specialmente per le fatture d'acquisto, il software gestionale costringe a tagliare il numero? Occorrerà riprendere per mano tutte le fatture?!?

riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l'elemento "Natura" con il codice "N6" (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota". Questa indicazione, riportata nella Circolare 1/E/2017, è abbastanza sorprendente perché sdoppia la codifica delle operazioni intracomunitarie:

- codice N6 (reverse charge), per le operazioni intracomunitarie passive, invece di N3;
- codice N3 (non imponibili), per le operazioni intracomunitarie attive.

Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad **operazioni interne** soggette all'inversione contabile.

Dati relativi ad operazioni extra-comunitarie:

In caso di cessione di beni a soggetto extra-UE, trattandosi di una esportazione, l'operazione è "non imponibile" e, pertanto, va compilato il campo "Natura" con la codifica "N3".

Qualora si tratti invece di prestazione di servizi, non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, disciplinato dall'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, il campo "Natura" va compilato con la codifica "N2"¹.

Invio comunicazione per "competenza":

- a) fatture emesse (attive): la comunicazione del primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 (riferimento per **"competenza"**); le fatture **"differite"**, eventualmente emesse (e registrate) nella prima quindicina del mese successivo a quello di consegna o spedizione, ma conteggiate nella liquidazione del periodo di consegna/spedizione, dovrebbero, perciò, rientrare nella comunicazione di questo periodo (es.: la fattura differita, emessa il 15 luglio per le consegne di giugno, va comunicata nel 1° semestre);
- b) fatture ricevute (passive): per le fatture passive **vale la data di registrazione** nel semestre.

Fatture emesse da "autotrasportatori":

Nel caso in cui il contribuente-autotrasportatore si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento **alla data di registrazione** (peraltro, per motivi meramente tecnici, l'anomalia gli sarà segnalata, *senza conseguenze sulle elaborazioni future*).

Bollette doganali:

Nella prassi è usuale che venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore **"bolla doganale"**; in tali casi non è possibile estrarre dalla contabilità Iva i dati da inserire nei campi **"Identificativo Paese"** e **"Identificativo Fiscale"** del cedente/prestatore extracomunitario.

In proposito, l'AdE ritiene che:

- a) **le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario**, compreso il Paese di riferimento, **siano valori da registrare**;

- b) l'“Identificativo Fiscale” possa essere valorizzato liberamente.

In pratica, i contribuenti che dispongono di un software specifico per l'elaborazione del file XML non potranno limitarsi ad importare i dati delle bollette doganali registrate nel registro degli acquisti, **ma dovranno integrarli con le anagrafiche dei fornitori esteri.**

Fatture acquisto fuori campo IVA, ex Art.74 DPR 633/72:

Secondo l'AdE, le fatture di acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 del d.P.R. n 633/1972, **qualora registrate**, devono essere trasmesse con natura **“N2 non soggette”**.

FATTURE CON IMPORTI “FUORI CAMPO IVA”

Dalla risposta contenuta nella risoluz. N. 87/E, fornita in merito alla classificazione delle **Fatture di acquisto fuori campo IVA, ex Art.74 DPR 633/72**, sembrerebbe di doversi trarre le seguenti conclusioni (trattasi peraltro di opinione personale dello scrivente, da valutare attentamente alla luce dell'evoluzione dottrinale e delle auspicabili future istruzioni ufficiali):

- a) da un lato, sembrerebbe essere confermato il principio generale secondo il quale tutti i documenti appartenenti alla categoria delle **“fatture/note di variazione, bollette doganali”**, registrati nel **“registro degli acquisti Iva”**, dovrebbero essere integralmente comunicati (riprodotti in formato XML), anche se il documento fosse completamente escluso da Iva (come, per esempio, nel caso di una nota di accredito senza regolarizzazione dell'Iva ex art. 26 del DPR 633/1972)³; pertanto, gli importi delle **“fatture/note di variazione”** **“esclusi da Iva”** o **“fuori campo”** andrebbero comunicati:
- a. con il codice **N1**, nel solo caso di importo escluso art. 15 del DPR 633/1972;
 - b. con il codice **N2**, in via residuale, negli altri casi (a meno che non ricorra una delle ipotesi per cui sia espressamente previsto l'utilizzo di uno specifico diverso codice)⁴;
- b) dall'altro, non vanno, invece, comunicate le registrazioni di documenti diversi dalle **“fatture/note di variazione, bollette doganali”** effettuate dai soggetti in contabilità semplificata nel **“registro Iva acquisti”** **ai soli fini delle imposte dirette**; per esempio, non vanno certamente comunicate le **“ricevute fiscali”** (tranne quelle bivalenti, che sostituiscono la fattura!) e la **“ricevuta dell'affitto”** rilasciata dal locatore non soggetto Iva.

Il personale dello Studio è disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.

GiAn

³ Soluzione prudenziale.

⁴ Se queste conclusioni saranno confermate, verrà spontaneo chiedersi a cosa serva un contenuto tanto **“eterogeneo”** del codice N2!